

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Mara Minardi



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 209 DEL 17/12/2014

ADESIONE AL PROGETTO "ANA-CNER - SISTEMA INTEROPERABILE DI ACCESSO AI DATI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DELL'EMILIA ROMAGNA"

Copia della presente deliberazione nr. 209 del 17/12/2014 è pubblicata, ai sensi dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li 14/01/2015

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, senza reclami, (Art.124, co.1, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette, del mese di dicembre, alle ore 09:30 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	CIBELLI LEO	Vice Sindaco	G
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	P
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P
6	SIGNORINI FABRIZIO	Assessore	P

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Mara Minardi.

L'Assessore Cibelli è assente giustificato.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 17/12/2014

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 240 (proponente: Assessore Galvani) predisposta in data 16/12/2014 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 16/12/2014 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 04 dott.ssa Claudia Rufer;
- b) - Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 16/12/2014 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott. Daniele Cristoforetti;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 240

.....



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 240 DEL 16/12/2014

ADESIONE AL PROGETTO "ANA-CNER - SISTEMA INTEROPERABILE DI ACCESSO AI DATI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DELL'EMILIA ROMAGNA"

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE 04
SERVIZIO: UFFICIO ELETTORALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Claudia Rufer
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 27/08/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate le risorse ai Dirigenti dei singoli Settori;

PREMESSO che la funzione anagrafica è funzione statale delegata al Sindaco, quale ufficiale di governo, ai sensi degli artt. 14 e 54 del d.lgs. 18/8/2000 n.267 e che l'intero ordinamento anagrafico ha tra le sue fonti principali, la legge 24/12/1954 n. 1228 ed il D.P.R. 30/5/1989 n. 223 per la popolazione residente e la legge 27/10/1988 n. 470 e il D.P.R. 6/9/1989 n. 323 per l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);

DATO ATTO che nell'ambito delle azioni strategiche del Ministero dell'Interno rientra lo sviluppo del sistema di circolarità anagrafica nazionale INA-SAIA acronimo di Indice Nazionale delle Anagrafi e Sistema di Accesso ed Interscambio Anagrafico, così come disciplinato dalle leggi 28/2/2001 n. 26, 31/5/2005 n. 88, 30/7/2010 n. 122, 24/3/2012 n. 27, Decreto Interministeriale 19/01/2012 n. 32; con questo sistema informatico gestito dal CNSD - Centro Nazionale dei Servizi Demografici presso il Ministero dell'Interno e da ANCITEL (Società informatica di ANCI) viene realizzato il modello di circolarità anagrafica nazionale che

consente la consultazione di dati anagrafici validati dal Ministero dell'Interno (INA) e la fruibilità di flussi di variazione da parte di altre pubbliche amministrazioni convenzionate (SAIA);

DATO ATTO che il modello anagrafico nazionale che si sta sviluppando attorno alla nuova Agenda Digitale Italiana con la costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), ai sensi dell'art. 1 del DL 179/2012 così come convertito con legge 17/12/2012 n. 221, non incide sulla titolarità e competenza dei Comuni rispetto alla propria banca dati della popolazione residente lasciando in capo al Sindaco le specifiche competenze ai sensi degli artt. 14 e 54 del d.lgs. 267/2000;

RILEVATO che l'art. 37 del D.P.R. 223/1989 così come riformato dall'art. 77 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 non prevede più la preventiva autorizzazione ministeriale per lo sviluppo di progetti locali di interconnessione telematica all'anagrafe della popolazione tanto da poter introdurre il concetto di circolarità anagrafica periferica, salvo il rispetto delle norme generali sulla protezione dei dati personali, in quanto è onere del Comune (titolare del trattamento) il rispetto di tutte le fonti in materia di privacy e sicurezza tali da non consentire un accesso non presidiato ai dati della popolazione, la loro distruzione, o la duplicazione di intere banche dati o la replica dei medesimi dati su sistemi informativi non presidiati in alcun modo dal titolare del trattamento;

RICHIAMATE le seguenti fonti:

- Legge Regionale Emilia Romagna n. 11/2004 "Sviluppo regionale della società dell'informazione" e le successive modificazioni, in particolare la L.R. n. 4/2010 che ha definito la Community Network Emilia-Romagna (CN-ER);
- Delibera Regionale n. 1045/2007 con cui è stata approvata la Convenzione costitutiva della Community Network Emilia-Romagna (CN-ER);
- Delibera Regionale n. 929/2011 con cui la Convenzione costitutiva è stata prorogata fino al 23/06/2013;
- Delibera Regionale n. 629/2011 con cui sono state approvate le Linee guida per il "Piano Telematico dell'Emilia-Romagna 2011-2013 (PiTER)";
- Delibera Regionale n. 344/2012 con cui è stato approvato il Programma Operativo 2012 del Piano Telematico dell'Emilia-Romagna 2011-2013;

DATO ATTO che la Regione Emilia Romagna ha inteso sviluppare con la CN-ER (Community Network dell'Emilia Romagna) un modello organizzativo coerente con l'attuale assetto normativo finalizzato al dispiegamento ed alla gestione dei servizi di e-government e dei servizi gestionali in capo agli enti, alla partecipazione congiunta e all'adesione alle iniziative del Piano Telematico dell'Emilia-Romagna (PiTER), alla partecipazione congiunta a bandi nazionali e comunitari;

DATO ATTO che tutti gli enti locali della Regione e le loro forme associative hanno aderito alla CN-ER e sono soci di Lepida Spa potendo partecipare a tutta la progettualità attivata in ambito CN-ER e fruire dei servizi erogati da Lepida Spa;

CONSIDERATO che Lepida S.p.A. è la società in house della Regione Emilia-Romagna e degli Enti Locali, che, come precisato dalla sopracitata L.R. n. 11/2004, risulta essere lo strumento esecutivo e di servizio tecnico per assicurare unitariamente le funzioni di servizio pubblico degli Enti soci nella materia di cui alla richiamata Legge;

CONSIDERATO che:

- l'art. 2 del D.L. 6/1993 convertito nella legge 17/3/1993 n. 63 prevede che i Comuni che dispongono di sistemi informativi devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo o che erogano servizi di pubblica utilità;
- l'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni;
- ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43 e dei controlli di cui all'articolo 71 previsti dal D.P.R. sopra citato e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del d.lgs. 7/3/2005 n. 82 e ss.mm - Codice Amministrazione Digitale (CAD), le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile unico per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti;
- l'art. 50, comma 2° del CAD stabilisce che, salvo eccezioni e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, se necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente;
- l'art. 58 del CAD prevede che le pubbliche amministrazioni titolari di banche di dati accessibili per via telematica predispongano apposite convenzioni finalizzate ad assicurare l'accessibilità e la fruibilità dei dati;
- in base alla Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n.14/2011, le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati mentre, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà e che dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettarli né richiederli, ricorrendo altrimenti a una violazione dei doveri d'ufficio;
- il nuovo quadro normativo appena delineato impone di operare per assicurare le certezze pubbliche attraverso l'acquisizione d'ufficio dei dati o dei documenti e gli "idonei controlli, anche a campione," di cui agli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e a tal fine l'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 prevede la predisposizione delle apposite convenzioni;
- secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3° della L.R. n. 11/2004 "Sviluppo regionale della società dell'informazione", come successivamente modificata dalla L.R. n. 4/2010, la Regione Emilia-Romagna cura la progettazione, l'organizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi idonei a supportare le proprie attività istituzionali, anche attraverso la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni per l'utilizzo integrato delle basi di dati esistenti, per la raccolta ed il trattamento delle informazioni, con minore onere per i cittadini, per lo sviluppo integrato dei servizi;
- all'art. 14 della suddetta Legge la Regione Emilia-Romagna sviluppa servizi integrati volti a superare gli ostacoli giuridici, operativi e burocratici all'integrazione dei servizi e allo scambio dei dati, al loro efficace utilizzo per finalità pubbliche e alla fruibilità da parte dei soggetti privati;

RILEVATO che nel Piano Telematico dell'Emilia-Romagna 2011-2013" sussistono azioni finalizzate a rendere effettiva l'interoperabilità e interscambio di dati

tra le amministrazioni, il tutto attivando processi di certificazione, interscambio e integrazione delle basi dati a valore strategico, con l'obiettivo di rendere sempre più ricche e interoperabili le grandi anagrafi di riferimento (popolazione e suoi derivati – tributaria, scolastica, sanitaria – imprese e territorio), anche per indirizzare al meglio le scelte politico-istituzionali”; in particolare la Regione intende sviluppare progetti per dare solide basi all'interscambio di dati (partendo dalle grandi anagrafi) tra enti;

RILEVATO che per la realizzazione dell'obiettivo descritto la Regione propone l'impianto tecnologico e organizzativo del sistema ANA-CNER attraverso il quale si intende mettere in rete il sistema di accesso alle informazioni anagrafiche contenute nelle banche di dati dei Comuni del territorio regionale da parte dei Soggetti Consultanti, ovvero le PPAA autorizzate (Prefetture, Questure, Carabinieri, Procure, Province, etc.), Ordini professionali e soggetti privati gestori di servizi pubblici, sostituendosi ai canali tradizionali (posta, fax, e-mail, download), così come dettagliatamente descritto nel documento allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A “Sistema ANACNER”);

DATO ATTO che l'architettura del sistema ANA-CNER prevede:

- una struttura di intermediazione centrale, a livello regionale, detta anche nodo centrale e da tanti nodi periferici quanti sono i Comuni del territorio regionale che aderiscono al servizio e che tale architettura non prevede, conformemente alle norme sulla privacy, la creazione di una banca dati centralizzata;
- attraverso il portale web esposto dal nodo centrale, i Comuni e le altre pubbliche amministrazioni veicolano le proprie richieste di accesso ai dati anagrafici che vengono quindi inoltrate al Comune di riferimento e da questo, attraverso il nodo centrale, all'amministrazione richiedente;
- l'accesso al dato anagrafico, in ragione delle caratteristiche stesse del servizio, è modulato a seconda dell'ente richiedente, del tipo di richiesta e della motivazione sottesa alla richiesta;
- il sistema prevede una gestione dettagliata dei ruoli e dei profili, che garantiscono l'abilitazione dell'utente dell'amministrazione richiedente, provvisto di credenziali di autenticazione FedERa (il sistema di autenticazione federato della CN-ER), esclusivamente alle operazioni consentite in base alle norme di legge;
- il sistema consente di monitorare tutte le operazioni eseguite dagli utenti, e i singoli dati da essi acceduti, mettendoli a disposizione delle amministrazioni richiedenti e del singolo Comune titolare dei propri dati anagrafici;
- lo scambio di dati inter-ente sia conforme allo standard per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa (SPCoop) e siano garantiti i principali criteri di sicurezza (autenticazione, riservatezza, integrità, tracciabilità, non ripudiabilità), il sistema garantisce l'integrazione con l'infrastruttura di cooperazione applicativa della Regione Emilia-Romagna ICAR-ER;

DATO ATTO che:

- il Sistema ANA-CNER si fonda su un impianto convenzionale che regola il rapporto fra la Regione, i Comuni aderenti e i soggetti interessati alla fruizione del servizio (Amministrazioni procedenti), definendo nel dettaglio le modalità di accesso ai dati anagrafici in base alle norme giuridiche che lo sostengono;
- l'impianto convenzionale predisposto è articolato nel seguente modo:
 - 1) Regione e i Comuni: un primo schema regola il rapporto fra il nodo centrale, coordinatore organizzativo e tecnologico della soluzione, e i Comuni, titolari ed erogatori del dato anagrafico;

2) Regione e le Amministrazioni procedenti: il nodo Centrale stipula apposite convenzioni con ciascuna pubblica amministrazione che intende accedere al sistema, definendo le modalità di consultazione del dato anagrafico sulla base di norme e regolamenti e di una formale autorizzazione dei singoli Comuni;

- la Regione è identificata come unico interlocutore che, in nome e per conto di tutti i Comuni aderenti, stipula gli accordi con le Amministrazioni procedenti in modalità coerente alle linee guida di Digit-PA (22/4/2011), semplificando amministrativamente l'adesione al sistema e garantendo omogeneità di trattamento verso le pubbliche amministrazioni procedenti;

- gli schemi convenzionali sono stati predisposti curando particolare attenzione alle finalità dei soggetti coinvolti, ai dati trattati, alle modalità di fruizione dei servizi messi a disposizione e di accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni, agli aspetti di sicurezza e privacy - il Sistema ANA-CNER deve essere gestito attraverso un Centro di Supporto, così come precisamente definito nel documento "Sistema ANA-CNER" (allegato A) e negli schemi di Convenzione (allegati B e C) della Delibera Regionale 18/6/2012 n. 835;

- tale Centro di supporto svolge attività amministrative, organizzative, giuridiche, tecnologiche, informative e formative;

TENUTO CONTO che:

- il nodo centrale del Sistema ANA-CNER deve essere gestito dal Centro di Supporto nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e deve pertanto essere formalmente identificato il soggetto deputato alla gestione;

- tale soggetto, come indicato negli schemi di convenzione (allegati B e C) è individuato in Lepida S.p.A.;

- Lepida S.p.A. infatti:

* è compartecipata da tutti gli enti della Community Network Emilia-Romagna;

* già costituisce lo strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea e unitaria delle infrastrutture di rete;

* già gestisce piattaforme e servizi infrastrutturali a favore dell'intera CN-ER;

RILEVATO che:

- la Regione Emilia-Romagna ha la necessità di interrogare, in qualità di Amministrazione procedente, il Sistema ANA-CNER;

- l'adesione al Sistema ANA-CNER prevederà la definizione e approvazione del documento "ANA-CNER - Dichiarazione dei diritti di accesso della Regione", la cui redazione prevederà il coinvolgimento di tutte le Direzioni e i Servizi dell'Amministrazione regionale, interessati alla consultazione anagrafica;

DATO ATTO che l'adesione al sistema ANA-CNER consente di ottenere i seguenti vantaggi:

- riduzione di tempi e costi per il reperimento delle informazioni anagrafiche offrendo ai potenziali soggetti consultanti l'accesso alle informazioni anagrafiche contenute nelle banche dati dei Comuni del territorio regionale attraverso un unico punto di accesso raggiungibile via web;

- disponibilità di un dato anagrafico aggiornato e completo sulla popolazione della regione;

- una riduzione del carico di lavoro degli operatori delle anagrafi, molto spesso impegnati in attività di sportello;

ACQUISITI ai sensi dell'art.49 del D.lgs 267/2000 i Pareri del Responsabile

del Servizio Finanziario e del Responsabile dei Servizi Demografici/Segretario Generale Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di aderire, per i motivi analiticamente riportati in premessa, al progetto ANACNER adottato con la Delibera della Regione Emilia Romagna n. 835/2012, così come specificato nell'allegato A in quanto è interesse del Comune dare seguito agli atti già assunti con l'adesione alla CN-ER (Community Network dell'Emilia Romagna) e a Lepida Spa.;

2. Di aderire al progetto ANA-CNER in quanto il suddetto sistema coerentemente anche al sistema di circolarità anagrafica nazionale INA-SAIA consente all'ente di rispondere puntualmente ai dettati di cui all'art. 15 della legge 183/2011 e 43 DPR 445/2000 favorendo autonomi accessi telematici ai dati anagrafici nel rispetto delle norme anagrafiche e della privacy;

3. Di dare atto che il Centro di Supporto presso Lepida comunica periodicamente ai singoli comuni, titolari dei rispettivi archivi anagrafici, il fabbisogno informativo dei dati esplicitato dalle amministrazioni precedenti, previa verifica giuridica delle norme di legge e regolamento e finalità istituzionali in modo che il Comune, titolare della singola anagrafe, è legittimato ad avallare l'accesso attraverso silenzio-assenso entro il termine di 30 gg dalla comunicazione ovvero a negarne l'accesso con specifica motivazione;

4. Di prendere atto del modello organizzativo previsto per i comuni così come riportato nell'allegato B;

5. Di dare atto che l'adesione al progetto ANA-CNER nella sua parte organizzativa e amministrativa non comporta costi diretti per il Comune;

6. Di dare atto che per la parte infrastrutturale e tecnologica (hardware e software) i costi sono alquanto ridotti e differenti a seconda del software applicativo gestionale dei Servizi Demografici e delle risorse allocate dalle singole Province per il dispiegamento; in generale si prevede tra i costi preventivabili si debba pensare al server periferico (reale o virtuale), installazione e configurazione e porta di dominio del nodo periferico, installazione del DB normalizzato sul dominio comunale, installazione e formazione del software estrattore dei dati dal singolo data-base anagrafico gestito con software proprietario;

7. Di incaricare il Dirigente dei Servizi Demografici – Responsabile al trattamento dei dati di redigere i successivi atti amministrativi per la sottoscrizione della convenzione e dei relativi allegati B1, B2 e B3;

8. Di dare atto che il Sindaco provvederà, quale rappresentante pro-tempore del Comune – titolare del trattamento a designare il Responsabile interno al trattamento dei dati attraverso il modulo B4 in quanto lo stesso sarà chiamato a gestire nuove banche dati esterne identificate con la denominazione generale "Sistema ANA-CNER";

9. Di dare atto il Sindaco provvederà, altresì, quale rappresentante pro-tempore del Comune – titolare del trattamento a designare Responsabili esterni al trattamento dei

dati attraverso il modulo B5, il Dott. Lorenzo Broccoli per la Regione Emilia Romagna;

10. Di dare atto che il Comune aderendo al sistema ANA-CNER consente l'accesso ai propri dati anagrafici da parte dei 347 Responsabili comunali al trattamento che saranno comunicati per conto del Comune alla Regione Emilia Romagna attraverso il modulo B3;

11. Di dare atto che il Comune, aderendo al sistema ANA-CNER consente l'accesso ai propri dati anagrafi alle amministrazioni precedenti che sottoscriveranno gli allegati C con la Regione Emilia Romagna i cui responsabili saranno comunicati periodicamente da parte della Regione al Comune.